

Parte II PIANO OPERATIVO0. PREMESSA0.1. Riferimenti normativi0.2. contesto vitivinicolo ed indirizzi1. OBIETTIVI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI2. CARATTERISTICHE TECNICHE2.1 Indicazioni generali di intervento2.2 Analisi dei costi2.3 Determinazione delle aree di intervento3.1 Tipologie3.2 Riconversione varietale3.3 Diversa collocazione/reimpianto di vigneti3.4 Miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime3.5 Interventi ammissibili3.6 Interventi non ammissibili4. LIMITI E CONTROLLI AGLI INTERVENTI4.1 Limiti4.2 Controllo delle rese5. BENEFICIARI5.1 Beneficiari domande singole5.2 beneficiari domande collettive6. CONTRIBUTI6.1 Considerazioni generali ed importi contributo6.2 Ammontare del contributo6.2.1 Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla zona 16.2.2 Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla zona 26.3 Pagamento contributo7. CONDIZIONI8. SUPERFICI DI APPLICAZIONE9. PRIORITÀ E GRADUATORIA9.1 Criteri riferiti all'azienda9.2 Criteri riferiti al beneficiario o attuatore dell'intervento9.3 Criteri riferiti all'intervento10. SCADENZE11. PROCEDURE11.1 presentazione delle domande11.2 documentazione da allegare alla domanda11.3 Pagamenti11.4 Fine Lavori11.5 Proroga Conclusione dei lavori causa lotta obbligatoria alla flavescenza dorata12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE12.1 controlli e verifiche12.2 Controllo in loco per l'iscrizione agli albi DOC12.3 Revoche e Variazioni12.4 Periodo di eleggibilità delle spese13. MONITORAGGIO14. COMPETENZE15. DEFINIZIONI16. DOTAZIONE FINANZIARIA

0. PREMESSA

0.1. Riferimenti normativi

Il Regolamento CEE 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, prevede, al capo III, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, da erogare a seguito della predisposizione un piano di riconversione e ristrutturazione. Il successivo Regolamento CEE 1227/00 della Commissione del 31 maggio al capo IV ne stabilisce le modalità di applicazione.

Il Ministero delle politiche Agricole e forestali, in merito alla finanziabilità del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione dei vigneti, ha considerato che "ad oggi non è prevista alcuna disposizione del Consiglio dell'UE che indichi la campagna 2005/2006 quale ultima annualità di applicazione del regime stesso" e che:

"salvo diversa disposizione regolamentare, ad oggi non prevedibile, si ritiene che il regime di aiuto in oggetto proceda anche in futuro"

Il Comitato di Gestione dei Vini della UE, durante la riunione del 6 settembre 2005 al punto "varie ed eventuali" ha segnalato le allocazioni finanziarie indicative per la campagna 2006/2007 (esercizio finanziario 2006) per il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, destinando all'Italia 99.743.891 MEURO per corrispettivi 13.874 ettari.

Tali dotazioni saranno prossimamente ripartite dal Ministero delle Politiche Agricole alle Regioni con opportuno Decreto.

La Regione Piemonte con D.G.R. 48-2240 del 12/2/2001 ha emanato le necessarie Misure applicative dei Regolamenti CEE 1493/99 e 1227/00 per la gestione del potenziale vitivinicolo, e consentire l'accesso della Regione ai benefici previsti dalle normative CEE tra cui il regime di aiuti per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Per quanto non indicato nel presente piano, vale quanto previsto nella normativa sopra indicata.

0.2 contesto vitivinicolo ed indirizzi

Il contesto vitivinicolo internazionale, con cui necessariamente una Regione vocata come il Piemonte si deve confrontare, e le peculiarità della propria viticoltura illustrate nella parte I del Piano, rendono necessario il perseguimento della qualità e della razionalizzazione economica ed agronomica del vigneto Piemonte.

Il Piemonte ha un patrimonio viticolo caratterizzato dalla prevalenza di vitigni autoctoni, in particolar modo rossi, mentre per i bianchi la più significativa presenza riguarda il vitigno Moscato.

Rimane forte la preponderanza di un vitigno fortemente legato a questo territorio, cioè il Barbera, a cui fanno seguito Moscato, Dolcetto e Nebbiolo, e gli altri vitigni tipici da sempre della nostra viticoltura; tale composizione è il frutto della scelta di valorizzare le produzioni autoctone che è effettivamente avvenuta con le nuove tecniche colturali che oramai

caratterizzano fortemente la maggior parte dei vigneti piemontesi e che li rendono particolarmente adatti alle nuove esigenze produttive ed alle richieste del mercato.

Puntare sui vitigni autoctoni incrementandone ancor di più la valorizzazione è sicuramente la strategia vincente intervenendo con limitazioni solo per quei vitigni di cui si osservano criticità di mercato (Moscato, Brachetto, Cortese, per quest'ultimo non nella zona del Gavi).

La viticoltura piemontese non opera solo su mercati locali e le sue attuali strategie hanno determinato una forte riconoscibilità sul mercato nazionale e su quelli internazionali, ove trovano riscontri positivi produzioni di qualità legate al territorio ed ai vitigni autoctoni, ma anche produzioni che sappiano cogliere l'evoluzione del gusto dei consumatori e l'andamento dei mercati internazionali. Per queste ragioni, al di là dei limiti sui vitigni citati, non sembra opportuno porre un limite agli interventi definendo all'interno del presente piano una lista di vitigni da incentivare o da disincentivare. Questo anche in considerazione del fatto che la Regione Piemonte, affinché il potenziale produttivo non aumenti, realizza una pianificazione regionale vitivinicola (prevista dalle misure applicative al O.C.M. emanate con Delibera del 12 febbraio 2001 n. 48-2240) volta al controllo delle produzioni, anche attraverso l'annuale emissione di una "lista" di vini per cui è ammesso o meno l'incremento di superficie produttiva, ed a cui il presente piano andrà soggetto.

Sono ammessi a sostegno interventi di ristrutturazione di vigneti che prevedano l'adozione di sistemi di allevamento tradizionali che consentano un effettivo miglioramento qualitativo, un controllo del potenziale produttivo ed un effettivo contenimento dei costi di conduzione dell'impianto

Non è ammesso a contributo il rinnovo normale del vigneto così come stabilito dall'art. 12 del Reg. CE 1227/00.

E' invece ammesso il reimpianto con la medesima varietà qualora vengano adottati sesti d'impianto più ridotti, che consentano un incremento del numero di ceppi per ettaro e garantiscano: il miglioramento della qualità, la riduzione della produzione per ceppo, ed il miglioramento della gestione del vigneto.

Sono ammessi adeguamenti che comportino un'espansione del sesto, per consentire una migliore economia di gestione, purchè tale sesto rientri nelle disposizioni del disciplinare V.Q.P.R.D. e ne garantisca la qualità.

Gli impianti possono essere seguiti anche attraverso l'esercizio del diritto di reimpianto acquisito da altre Regioni. Qualora consentito dalle disposizioni comunitarie e nei limiti da queste disposte, saranno ammessi a contributo i nuovi impianti eseguiti in forza di un diritto di impianto nuovamente creato rilasciato ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 1493/99.

Gli interventi sono realizzabili in tutti i comuni del Piemonte in cui è possibile produrre V.Q.P.R.D.

1. OBIETTIVI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Il patrimonio produttivo viticolo rappresenta una risorsa economica, sociale e paesaggistica insostituibile per la regione.

Alla luce della composizione viticola regionale, delle potenzialità e dei punti critici dell'intero settore produttivo vitivinicolo, obiettivo prioritario del piano è l'adeguamento dell'offerta alla domanda, in particolare:

- mantenimento e consolidamento della viticoltura nelle aree vocate e nelle aree idonee alla produzione di V.Q.P.R.D.;
- sviluppo della viticoltura di qualità e valorizzazione della tipicità collegata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggiore qualità;
- ampliamento dell'offerta attraverso l'introduzione di nuovi vitigni di particolare livello qualitativo.
- adeguamento dell'offerta alla domanda anche tramite lo strumento del sovrainnesto;
- realizzazione di impianti che consentano di estrinsecare la potenzialità in senso qualitativo, insieme ad un'economicità di gestione in relazione alla diffusione dell'innovazione tecnologica, all'adozione di tecniche colturali ecocompatibili ed alla conservazione del suolo;
- adeguando l'offerta alla domanda di vino, evitando un aumento della produzione, rafforzando, ove possibile, l'identità delle produzioni, cercando di aumentare l'attuale incidenza percentuale di V.Q.P.R.D. regionale;
- Ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili;
- Adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale;
- miglioramento dello standard sanitario e qualitativo dei vigneti attraverso l'uso di materiale di moltiplicazione idoneo (certificato standard);
- valorizzazione delle selezioni clonali di qualità, nell'ambito di un equilibrato rapporto con materiale standard al fine della conservazione, a livello diffuso, di un'ampia variabilità genetica nel patrimonio ampelografico regionale;
- introduzione e diffusione di portainnesti di equilibrata o ridotta vigoria;

- sostituzione di forme di allevamento non idonee per produzioni di qualità o costose sul piano gestionale;
- realizzazione e consolidamento della viticoltura in aree difficili;
- conseguimento dell'equilibrio di mercato attraverso la ristrutturazione del comparto per singola V.Q.P.R.D. o area territoriale omogenea.

Gli obiettivi del piano possono concorrere all'adeguamento della viticoltura Piemontese per rispondere alle attuali esigenze produttive e commerciali.

Emerge sempre di più la necessità di impostare il vigneto fin dal momento dell'impianto sulla base delle esigenze di commercializzazione che possono essere raggiunte attraverso la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.

Lo stimolo che questi obiettivi apporteranno all'evoluzione del mercato vinicolo piemontese appare quindi in linea con l'articolo 11 del Reg. UE n° 1493/99 che introduce un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione di vigneti con l'obiettivo di adeguare la qualità alla domanda del mercato.

Inoltre, il piano di ristrutturazione e riconversione di vigneti, porta con sé gli elementi necessari per arrivare, magari attraverso la realizzazione di un piano integrato di attuazione, al completo riordino fondiario delle superfici vitate, anche al fine di un riconoscimento del valore ambientale. Infatti la filiera vitivinicola, così come è strutturata oggi, non è in grado di farsi carico dei costi di mantenimento ambientale, perché già alle prese con costi di produzione molto elevati. Essa è in grado però di dare ampie garanzie affinché si realizzi l'inserimento di giovani imprenditori creando realtà rurali autosostenute, con la nascita di nuove aziende vitivinicole operando nella direzione di un aumento del "valore aggiunto" indispensabile per il mantenimento delle realtà viticole piemontesi. E' quindi urgente che alla filiera vitivinicola venga riconosciuto il ruolo "Ambientale". In termini pratici la "conservazione dell'ambiente" deve essere considerato un lavoro a carico non solo del settore agricolo ma anche e soprattutto del settore ambientale con l'introduzione di leggi territoriali speciali.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

2.1 Indicazioni generali di intervento

In conformità agli obiettivi proposti, occorre promuovere la razionalizzazione di nuovi vigneti secondo criteri da massima razionalità, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, impiegando, ove possibile, materiale vegetale certificato, portainnesti a vigoria contenuta e varietà opportune ed adeguate ai disciplinari di produzione, nel materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere, se disponibile, "certificato" e comunque prodotto nel rispetto

della normativa che regola la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti non dispongano di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivaisti e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (Legge 1164/69 e successive modificazioni).

Le riconversioni dei vigneti, dovranno prevedere il rispetto della densità di impianto fissata in ciascun disciplinare produttivo.

Nelle aree soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali, gli impianti dei vigneti dovranno rispettare i vincoli previsti.

In caso di trasferimento del diritto all'interno della Regione Piemonte il controllo, affinché il potenziale produttivo non aumenti, viene realizzato attraverso la pianificazione Regionale, anche tenuto conto del fatto che le rese dei vigneti a V.Q.P.R.D. già possono essere diversificate in base alle rivendicazioni consentite.

In caso di trasferimento del diritto da altra Regione la resa indicata va confrontata con la resa del V.Q.P.R.D. che si intende impiantare: se questa è superiore alla precedente, la superficie oggetto di reimpianto è pari alla superficie estirpata moltiplicata per il rapporto fra le rese. Tale modalità è applicata in assenza di strumenti di controllo nazionali che garantiscano il mantenimento del potenziale produttivo nazionale.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti hanno l'obbligo della iscrizione negli albi dei vini a V.Q.P.R.D.

La ristrutturazione di vigneti esistenti, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale causato dallo smaltimento dei vecchi sostegni, può considerare il loro parziale riutilizzo purchè quest'ultimi siano in uno stato tale da garantire la propria efficacia per tutta la durata del nuovo vigneto.

Particolare attenzione è stata riservata alla zona montana della provincia di Torino, ove vengono coltivati vigneti realizzati su terrazzi con sistema di allevamento a pergola poggianti su strutture in pietra, dai quali si producono vini di alta qualità molto ricercati nel panorama dei cosiddetti "vini di nicchia". Questa realtà rischia un lento ma inesorabile abbandono a causa dell'altissimo costo di realizzazione e/o ristrutturazione di questi impianti; al fine di contribuire al mantenimento di questa realtà viticola, oltre che di un patrimonio storico e paesaggistico ineguagliabile, è stato predisposto un intervento "ad hoc" per la loro salvaguardia.

2.2 Analisi dei costi

La determinazione dei costi medi ad ettaro per l'estirpo, il mancato reddito e l'impianto di un vigneto in Piemonte, viene individuata seguendo le analisi dei valori elencati nelle seguenti tabelle:

ANALISI DEI PREZZI PER ESTIRPAZIONE DI VIGNETO

| | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| operaio per lavori di potatura, distacco fili, estrazione pali e sradicamento ceppi compreso l'assistenza ai mezzi meccanici | ore 150/ha x 10.33 €/ora | 1.549,50 |
| nolo di trattrice per estrazione pali, sradicamento ceppi, trinciatura, trasporto del materiale di risulta | ore 30 /ha x 25.82 €/ora | 774,60 |
| Totale | | 2.324,10 |

Annotazioni:

Nel caso di estirpo vigneti con pali in cemento, il maggior costo è compensato dal parziale recupero di parte dei pali.

Si ritiene congruo stabilire in € 2.324,10/ha la spesa ammissibile a contributo per le operazioni di estirpazione del vigneto.

ANALISI DEI COSTI DI IMPIANTO VIGNETO PER ETTARO DI SUPERFICIE

Sistema di allevamento:GUYOT COSTITUISCE LA FORMA DI ALLEVAMENTO PIÙ UTILIZZATA IN PIEMONTE.

IL FUSTO VIENE PORTATO ALL'ALTEZZA DI CIRCA 50 CENTIMETRI DA TERRA E POTATO CON UNO SPERONE, IN MEDIA DI 2 GEMME ED UN CAPO A FRUTTO MEDIAMENTE DI 8 12 GEMME

Distanza tra i filari: 2,20 METRI

Distanza tra ceppo e ceppo: 1,15 METRI

Palatura: LEGNO DI CASTAGNO CM 15 X 15 (TESTATA) E CEMENTO PRECOMPRESSO CM 6 X 6 (INTERMEDI)

Filo: N.°4 FILI DI FERRO TRIPLA ZIANCATURA DI CUI N°1 CALIBRO 18 (5.100 MT, PESO LINEARE 0,07 KG) E N.°3 CALIBRO 16 (15.300 MT, PESO LINEARE 0,045) :-PARI A KG 1045

Pezzi speciali: 10% SUL PESO DEL FILO, (104 KG)

Appezamento tipo: 10.000 MQ 100X100 DI LATO

Descrizione: IMPALCATURA COSTITUITA DA PALI DI LEGNO PER LE TESTATE E CEMENTO PER L'INTERFILA

DISTANTI SULLA FILA 5 MT, ALTI FUORI TERRA 1,80 - 2,0 METRI, COLLEGATI DA QUATTRO FILI DI FERRO ZINCATO DI CUI IL PRIMO DI CALIBRO 18 È POSTO ALL'ALTEZZA DI 0,7 M DA TERRA, IL 2, 3 E 4 DI CALIBRO 16 POSTI VARIA DISTANZA DAL PRIMO SOTENGONO I TRALCI UVIFERI

| N° | VOCE PREZZIARIO REGIONALE APPROVATO CON DELIBERA N. 12 - 29049 DEL 23 DICEMBRE 1999 | descrizione | UNITA' | PREZZO UNITARIO | QUANTITÀ | MAGGIORAZIONEDA PREZZARIO | totale |
|---------------|--|--|---------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 22.C05A.P01A.V001 A.V001A | Lavori preparatori ed opere accessorie scasso con mezzo meccanico, alla profondità di cm. 80-100, concimazione organico-minerale di fondo, preparazione del terreno per impianto di frutteto o vigneto | €/HA | 1.291,14 | 1 | | 1.291,14 |
| 2* | 22.C05A.P01A.V002 A.V014A. | Acquisto Barbatelle | €/CD | 2,01 | 4000 | 10% | 8.862,40 |
| 3 | 22.C05A.P01A.V001 A.V003A.V003A | Acquisto pali di testata diametro 15 cm in legno di castagno | €/CD | 5,68 | 102 | | 579,36 |
| 4 | 22.C05A.P01A.V001 A.V003A.V002A | Acquisto pali intermedi cm 6 x cm 6 in cemento precompresso | €/CD | 5,16 | 1071 | | 5.526,36 |
| 5 | 22.C05A.P01A.V001 A.V004A | Acquisto ancore in cemento con relativo spinetto ed asta, in opera | €/CD | 5,16 | 100 | | 516,00 |
| 6 | 22.C05A.P01A.V001 A.V005A | Acquisto filo di ferro o di acciaio di qualsiasi sezione, in opera, compresi oneri per tagli, sfridi, ecc. | €/KG | 1,14 | 1045 | | 1.191,30 |
| 7 | 22.C05A.P01A.V001 A.V005A.V001A | Acquisto pezzi speciali in ferro zincato, in opera (braccioli, tiranti, morsetti, ecc.) | €/KG | 1,81 | 104 | | 188,24 |
| TOTALE | | | | | | | 18.154,80 |

TUTTI I COSTI SONO COMPRESIVI DELLA MESSA IN OPERA E DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA.

- Il costo delle barbatelle è il costo medio delle due voci da prezzo (barbatelle di vite innestate € 1,70 e di nebbiolo € 2,32) a cui viene aggiunto il 10% (come da prezzo) in considerazione delle peculiarità della viticoltura piemontese, (interamente collinare)
- Il valore di un palo recuperato è assimilabile (benché inferiore) a quello di un palo nuovo in quanto l'agricoltore, per poter correttamente riutilizzare i vecchi sostegni, sostiene costi imputabili principalmente alle operazioni di estirpo e stoccaggio degli stessi.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO TRADIZIONALE E TIPICO DELLA ZONA MONTANA DELLA PROVINCIA DI TORINO: RISTRUTTURAZIONE DI VIGNETO CON TERRAZZAMENTI E FORMA DI ALLEVAMENTO A PERGOLA, POGGIANTE SU SOSTEGNI IN MURATURA IN PIETRA DI FORMA TRONCO CONICA, COMPRESO SCASSO, POSA DI BARBATELLE E OGNI ALTRO GENERE (VOCE DEL PREZZIARIO REGIONALE 24. P06. C 03 005); IL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DI TALE IMPIANTO È DI € 73.000,00 AD ETTARO.

ANALISI DI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DI CIGLIONI

La realizzazione di ciglioni, per la creazione di terrazze, si rende necessaria, ed in alcuni casi indispensabile, in appezzamenti con pendenze del terreno elevate, e cioè comprese fra il 25% e il 75%.

La loro realizzazione avviene mediante l'ausilio di apposite escavatrici. Per la determinazione del costo di costruzione occorre calcolare i volumi di scavo e di riporto per unità di superficie utilizzando la seguente formula:

$$A = \frac{D \times T}{T - S}$$

$$V = \frac{D \times (A - D)}{8 \times A}$$

D = larghezza del terrazzo desiderata

S = pendenza iniziale del terreno

T = pendenza della nuova scarpata

A = distanza orizzontale fra i terrazzi

V = volume di scavo per unità di superficie

Ponendo la realizzazione di ciglioni in un appezzamento medio di un ettaro con una pendenza iniziale del terreno (S) del 50%, una pendenza della nuova scarpata (T) del 100% e una distanza orizzontale fra i terrazzi (A) di mt 2,00, il volume di scavo per unità di superficie (V) sarà di 0.125 mc/mq. Pertanto il volume totale di terreno da smuovere sarà pari a 1250 mc/Ha. La tariffa relativa allo scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (voce prezziario regionale 19.C02A.V002A) è pari a € 3,61 al mc, per costo ad ettaro di € 4.512,50. La realizzazione dei ciglioni viene perfezionata attraverso la filatura delle scarpate: ponendo la superficie di quest'ultime pari a 3000 mq/Ha ed il costo di detta operazione di € 1,29 al mq (voce prezziario regionale 19.C02A.V009B) il costo totale ad ettaro ammonta a € 3.870,00. Pertanto la realizzazione di ciglioni comporta un costo medio ad ettaro di € 8.382,50.

DETERMINAZIONE DEL MANCATO REDDITO DEL VIGNETO.

Per la determinazione del reddito del vigneto si ritiene opportuno fare riferimento ai dati della E.U.R.I.C.A. (Rete di Informazione Contabile Agricola dell'Unione Europea) attraverso la banca dati regionale INEA.

I dati più recenti, riferiti al 1998, riportano per le aziende viticole piemontesi un reddito di lavoro aziendale di € 32.831,16 e una superficie media aziendale di ha 8,44; il reddito di lavoro ad ettaro risulta pertanto di € 3.889,95 annui.

Per i due anni in cui il vigneto è improduttivo, il mancato reddito sarà di € 3.889,95 x 2 anni = € 7.779,90.

Alla luce di quanto esposto sono stati analiticamente quantificati i costi ettaro di estirpo, reimpianto e mancato reddito in:

- Euro 2.324,10 per l'estirpo
- Euro 18.154,80 per il reimpianto
- Euro 3.889,95 per il mancato reddito annuo.
- Euro 28.258,80 per l'estirpo, reimpianto e mancato reddito (quest'ultimo imputato per i due anni di improduttività).
- Euro 8.382,50 per la realizzazione di terrazze o ciglioni.
- Euro 73.000,00 per il reimpianto di vigneti con terrazzamenti e forma di allevamento a pergola poggiate su sostegni in muratura in pietra di forma tronco conica.

2.3 Determinazione delle aree di intervento

La viticoltura piemontese manifesta una forte eterogeneità: accanto ad aree in cui la coltivazione della vite, pur collinare, non presenta caratteristiche pedologiche ostative all'agevole governo od impianto del vigneto, se ne affiancano altre in cui le caratteristiche di pendenza, l'accentuata frammentazione fondiaria, le particolari tecniche tradizionali di impianto (muri a secco, pergole su pilastri in pietra) rendono la gestione e la realizzazione dei vigneti difficoltosa e onerosa.

Il coesistere di aree svantaggiate, anche sovrapponibili alla cosiddetta "viticoltura eroica", con aree di diversa natura, rende necessario dividere il territorio regionale almeno in due zone in base ai diversi costi di impianto e gestione.

La suddivisione in due areali, non prescinde dalla necessità che le aziende, per poter usufruire del contributo, siano comunque e sempre ed interamente votate al mercato ed in linea con gli obiettivi di riqualificazione delle produzioni del presente piano.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: Albera Ligure, Arquata Scrivia (territori montani: 6p, 7, 8, 12p, 13p, 14,15,16p, dal 17 al 27), Avolasca, Borghetto Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Borio, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castelletto d'Erro, Cavatore, Costa Vescovalo, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Pareto, Ponzone, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia (territori montani: 13, 16p), Spigno Monferrato, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Vignole Borbera, Voltaggio.

PROVINCIA DI ASTI: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaforte, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

PROVINCIA DI BIELLA: Brusnengo, Candelo, Cavaglia, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Dorzano, Lessona, Masserano, Mottalciata, Quaregna, Roppolo, Salussola, Sostegno, Valdengo, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone.

PROVINCIA DI CUNEO: Albaretto Torre, Arguello, Bagnolo, Barge, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Brondello, Busca, Castellar, Castellino Tanaro, Castino, Cerretto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Iglano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, Pagno, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Verzuolo, Vicoforte. A questo elenco sono da aggiungersi i comuni appartenenti a comunità montane inseriti nel disciplinare doc Alta Langa.

PROVINCIA DI NOVARA: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiore, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno.

PROVINCIA DI TORINO: tutti i comuni facenti parte della zona di produzione delle doc Canavese, Erbaluce di Caluso, Pinerolese, Carema, Val Susa.

PROVINCIA DI VERBANIA CUSIO OSSOLA: Crodo, Crevoladossola, Montecrestese, Masera, Trontano, Beura Cardezza, Vogogna, Pieve Vergonte, Piedimulera, Pallanzeno, Montescheno, Villadossola, Domodossola, Bognanco.

PROVINCIA DI VERCELLI: Serravalle Sesia, Roasio, Moncrivello, Lozzolo, Gattinara, Alice Castello.

La zona 2 ricomprende tutti i comuni della Regione Piemonte esclusi dall'elenco di cui sopra.

3 INTERVENTI

3.1 Tipologie

Le azioni di ristrutturazione e riconversione comprendono una o più delle seguenti tipologie di intervento:

- a) LA RICONVERSIONE VARIETALE, ANCHE MEDIANTE SOVRAINNESTO;
- b) LA DIVERSA COLLOCAZIONE/REIMPIANTO DEI VIGNETI;
- c) I MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEI VIGNETI ATTINENTI ALL'OBIETTIVO DEL REGIME,

3.2 Riconversione varietale.

a. Mediante reimpianto

Potranno essere realizzati reimpianti da effettuare in forza di un diritto di reimpianto posseduto dai viticoltori, ovvero reimpianti di vigneti con diritto acquistato mediante trasferimento e non ancora esercitato. E' consentito anche il reimpianto anticipato in modo da consentire la coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di 3 campagne dalla messa a dimora delle viti.

b. Mediante sovrainnesto

Nel caso di vigneti giovani e ben strutturati, in linea con gli indirizzi tecnici previsti nel piano, ma che contengono varietà non idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato, si può intervenire con la pratica del sovrainnesto.

3.3 Diversa collocazione/reimpianto di vigneti.

Occorre promuovere la realizzazione di nuovi vigneti secondo criteri di massima razionalità, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, opportunamente commisurati alle diverse situazioni ambientali, impiegando materiale vegetale certificato, portinnesti a vigoria contenuta e varietà opportune. In questo senso il vivaismo viticolo regionale dovrà giocare un ruolo importante nella preparazione e produzione di materiale clonale dotato di elevate caratteristiche genetiche e sanitarie.

L'appezzamento destinato alla ricollocazione dei vigneti dovrà consentire un miglioramento delle condizioni pedologiche e/o di esposizione e/o di giacitura.

La tipologia impiantistica e la geometria dei sistemi di allevamento, quindi, dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la valorizzazione qualitativa delle uve, a ridurre l'erosione del suolo ed a mantenere, ove possibile, gli elementi paesaggistici.

3.4 Miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione economicamente e/o agronomicamente razionale nonché eventualmente integrata, nel pieno rispetto dell'equilibrio fisiologico del vigneto, ma anche dell'ambiente e della salute del consumatore (rispetto dei disciplinari di produzione: integrata, biologica, di vini a V.Q.P.R.D.).

3.5 Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono riassumibili nei seguenti punti:

- sostituzione varietale, mediante reimpianto o sovrainnesto di una percentuale minima del 70% sia della superficie che della piattaforma ampelografica.
- passaggio da una V.Q.P.R.D. che non ha prospettive di mercato ad una con prospettive di mercato.
- spostamento di vigneti da aree non atte a produrre V.Q.P.R.D. ad aree idonee.
- spostamento di vigneti in aree che consentano una più razionale gestione economica e/o agronomica e contestualmente permettano un miglioramento delle condizioni pedologiche e/o di esposizione e/o di giacitura.
- riqualificazione della base produttiva all'interno dello stesso V.Q.P.R.D., selezioni clonali/scelta dei portainnesti.
- ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili.

- adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale riguardante una percentuale di viti non inferiore al 10% e non superiore al 30% del vigneto.
- realizzazioni di vigneti che consentano miglioramenti e/o economie di gestione.
- reimpianti di vigneti non più validi economicamente dal punto di vista gestionale.
- Trasformazione del sistema di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali a vegetazione assurgente.
- ristrutturazione di vigneti in accordo con le necessità di conservazione ambientale delle aree a viticoltura difficile.

3.6 Interventi non ammissibili

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente piano operativo:

- i rinnovi normali di vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, cioè il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione (vedi Reg. CE 1493/99 art. 11, par. 3 e Reg. CE 1227/00 art. 12).
- Gli impianti che abbiano beneficiato negli ultimi cinque anni di aiuti; comunitari, nazionali e regionali per il reimpianto
- Ai nuovi vigneti impiantati in attuazione del Reg. CE 1592/96, del Reg. 1627/98 e dal programma regionale di nuovi impianti disposto con D.G.R. n.º175-19975 del 9 giugno 1997 nell'ambito del reg. CE 2328/99
- I vigneti che non risultino in regola con le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
- La normativa Comunitaria non consente la sovrapposizione di misure di intervento che prevedano il rimborso, anche parziale, delle medesime spese.

4 LIMITI E CONTROLLI AGLI INTERVENTI

4.1 Limiti

Le aziende richiedenti il contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono pervenire al termine del piano di ristrutturazione aziendale a una superficie vitata minima pari a mq 10.000. Tale limite non è richiesto qualora l'azienda ricada nel territorio dei comuni di cui alla zona 1.

Non è consentito incrementare la superficie produttiva delle D.O.C.G. Asti e Brachetto, delle D.O.C., Piemonte Moscato, Piemonte Brachetto.

Non è altresì consentito finanziare le superfici a cortese b. al di fuori della zona di produzione della D.O.C.G. GAVI ad esclusione. dell'intervento che prevede la trasformazione di sistemi di

allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (vedi tabelle riepilogative ai punti 6.2.1 e 6.2.2 intervento 10). L'impianto di tale vitigno è quindi consentito solo in seguito all'estirpazione di vigneti già costituiti dal medesimo.

Per i sovrainnesti non è consentito l'utilizzo dei nesti sopraccitati, tranne che per la produzione della D.O.C.G. GAVI

La realizzazione di vigneti con filari a rittochino è concessa nei soli casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di realizzare l'impianto in altro modo tramite una relazione tecnica (redatta da libero professionista o da tecnico O.O.P.P.), dovrà contenere le opportune prescrizioni per il contenimento dell'erosione, la realizzazione dei fossi di scolo e la gestione dell'inerbimento.

Non è ammesso il contributo per le forme di allevamento con vegetazione non assurgente, salvo quando specificatamente autorizzato dal disciplinare di produzione V.Q.P.R.D. cui il vigneto dovrà essere iscritto.

Le particelle per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del Regolamento (C.E.) n. 1493/1999 non possono essere oggetto di intervento.

Per tutto ciò che concerne le caratteristiche tecniche dell'impianto, queste devono essere tali da soddisfare quanto richiesto dai disciplinari di produzione delle singole DOC, ove sono determinati i sesti d'impianto, il numero di ceppi per ettaro, i sistemi di potatura, le forme d'allevamento, la giacitura e l'esposizione nonché la tipologia dei terreni.

Non sono ammessi a contributo gli impianti per l'irrigazione.

Non sono ammessi a contributo gli interventi di ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola che non prevedano l'iscrizione in alcun albo DOC.

La realizzazione dei vigneti di cui al presente piano, è subordinata all'utilizzo di sostegni, fili ed accessori nuovi. Tuttavia, poiché le palature sono considerate a tutti gli effetti rifiuti speciali da smaltire in discarica, considerazioni di tutela ambientale suggeriscono di consentire il parziale riutilizzo dei sostegni recuperati.

Quanto sopra limitatamente alle tipologie di estirpo e reimpianto (vedi tabelle al punto 6.2.1 e 6.2.2, intervento n° 1) e di reimpianto da effettuare utilizzando un diritto aziendale (vedi tabelle al punto 6.2.1 e 6.2.2, intervento n° 4).

Gli impianti possono essere seguiti anche attraverso l'esercizio del diritto di reimpianto acquisito da altre Regioni.

Sono ammessi a contributo i nuovi impianti eseguiti in forza di un diritto di impianto nuovamente creato rilasciato ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 1493/99, nei limiti consentiti dalla Normativa comunitaria. Tali limiti sono intesi riferirsi alla singola domanda di contributo.

Gli interventi sono realizzabili in tutti i comuni del Piemonte in cui è possibile produrre V.Q.P.R.D.

4.2 Controllo delle rese

Al fine di evitare un incremento del potenziale produttivo, il beneficiario, in caso di non rivendicazione (parziale o totale) della Denominazione di Origine si impegna a produrre un

quantitativo di uve (D.O.C. o D.O.C.G. Tavola) non superiore a quanto previsto dal disciplinare (produzione a DOC, DOCG e supero di campagna); in caso di eccedenze oltre il limite anzidetto, si impegna ad avviare alla distillazione il prodotto eccedentario.

Ai fini del controllo dell'indicazione delle rese vale quanto segue:

- Vini V.Q.P.R.D.
 - La resa sia prima che dopo l'intervento di ristrutturazione è quella prevista dal disciplinare
- Vini da Tavola
 - Al fine di dimostrare il non aumento delle rese, gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti dovranno presentare un apposita dichiarazione in cui si attesta il valore delle rese prima e dopo gli interventi

Non è comunque consentito il passaggio ad un V.Q.P.R.D. con una resa superiore a quella massima rivendicabile del V.Q.P.R.D. di partenza o del vino da tavola di partenza.

Nell'istanza di contributo deve essere indicata la resa ad ettaro del vigneto in oggetto sia ante che post intervento ed il differenziale di resa.

La verifica delle rese, così come specificato al punto 12.2 del presente piano riguarda la totalità dei casi e sarà effettuata in occasione dell'iscrizione all'albo D.O. del vigneto oggetto di beneficio.

5. BENEFICIARI

Le domande di intervento costituiscono i singoli piani di ristrutturazione e riconversione aziendale e possono essere presentati da beneficiari singoli o collettivi.

5.1 Beneficiari domande singole

Sono soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli singoli o associati o le società di persone o capitali, iscritti al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580. Sono altresì considerati soggetti beneficiari gli Enti o Istituzioni di ricerca e gli Istituti Agrari ed ogni altra istituzione scolastica ad indirizzo agrario.

Nel caso di interventi da realizzare su terreni condotti in affitto, colonia, mezzadria, enfiteusi, concessione od usufrutto, l'approvazione della domanda di contributo deve essere subordinata al consenso scritto del proprietario o dell'eventuale concedente, sottoscritto allegando copia di un documento di identità in corso di validità presentato all'atto della domanda.

In caso di premorienza del proprietario gli impegni da lui assunti e i relativi vincoli sono trasmessi al successore, il quale è tenuto a rispettare i suddetti obblighi. Gli eredi devono dare inoltre immediata comunicazione agli uffici competenti allegando copia del relativo atto di successione in copia autenticata.

Nel caso di cessione parziale o totale del vigneto a qualsiasi titolo il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni sottoscritti dal precedente beneficiario. Della cessione medesima il precedente beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio competente allegando copia del relativo atto o contratto.

5.2 beneficiari domande collettive

Le domande collettive possono essere presentate dai seguenti soggetti:

Comunità Montane; Comunità Collinari; Cantine Sociali; Associazione Produttori; Organizzazioni Professionali o Cooperativistiche. In questo caso il beneficiario è colui a cui è intestata la domanda di contributo e la relativa fidejussione; il singolo attuatore è colui che esegue materialmente le opere per cui il contributo è stato richiesto.

6. CONTRIBUTI

Nel rispetto delle disposizioni previste dal capo II del titolo II del Reg. CE 1493/99 il sostegno è erogato nella forma di indennizzo per le perdite di entrate e di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione.

6.1 Considerazioni generali ed importi contributo

Il sostegno consiste in un contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e riconversione, comprese le operazioni di sovrainnesto finalizzate alla riconversione varietale, non superiore al 50% dei costi medesimi.

Il contributo medio massimo erogabile per ettaro, può essere erogato a collaudo delle opere effettuate, e quindi successivamente alla realizzazione delle opere oppure in anticipo, come importo forfettario. Comunque l'importo, non potrà superare, anche a fronte di possibili e diverse combinazioni tra tipologie di costi ammissibili, il massimale medio assegnato dalla Commissione Europea pari a 7.189,00 Euro. Sarà compito della Regione Piemonte garantire il rispetto di tale limite.

6.2 Ammontare del contributo

6.2.1 Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla **zona 1**.

Sulla scorta dell'analisi dei costi di impianto di un vigneto illustrata al punto 2.2 del presente Piano Operativo, e dei vincoli Comunitari che permettono il riconoscimento del riconoscimento della spesa fino ad un massimo del 50%, vengono fissati i seguenti contributi massimi:

9.077,00 Euro per ettaro il contributo massimo per l'impianto del vigneto,

3.881,00 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per il mancato reddito

1.162,00 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per costi di estirpazione.

Il contributo relativo alle perdite di reddito e quello relativo alle spese di estirpazione non sono concessi qualora il produttore:

- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto proveniente da estirpazione aziendale effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione
- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento.

Qualora la messa in opera del vigneto renda necessaria la realizzazione o il ripristino di muri a secco o ciglioni, il contributo ad ettaro per l'impianto di vigneto sarà di Euro 9.077,00 per la realizzazione del vigneto e Euro 4.191,25 per l'esecuzione di detti terrazzamenti.

Qualora il produttore si avvalga della opportunità di eseguire un reimpianto anticipato rispetto alla estirpazione, non viene concesso il contributo relativo alle perdite di reddito.

Nel caso si effettui la riconversione mediante sovrainnesto il contributo massimo erogabile è pari a 2.582,30 Euro ettaro.

L'intervento relativo all'adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale, prevede un contributo pari a 1.072,90 Euro ettaro.

Per gli interventi di ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili, il contributo è di Euro 3.229,34 per ettaro.

La trasformazione dei sistemi di allevamento da vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot con capo a frutto collocato ad un'altezza dal terreno inferiore a 100 cm) prevede la sostituzione e/o aumento dei fili, dei ceppi ed un contributo per il mancato reddito di anni uno: pertanto il contributo erogabile è pari a 3.205,30 Euro/ettaro.

Il reimpianto di vigneto con terrazzamenti e forma di allevamento a pergola poggiate su sostegni in muratura in pietra di forma tronco conica, situati nei comuni ricadenti nella zona montana della provincia di Torino, ricevono un contributo pari a Euro 35.000,00 ad ettaro.

Il limite massimo di spesa per domanda singola o collettiva è pari a 146.534,21 Euro rimodulabile con Delibera di Giunta.

Il contributo per ettaro medio regionale non potrà in alcun modo essere superiore a Euro 7.189,00 /ha, e a tale importo dovrà essere riportato. La Regione Piemonte si riserva la facoltà di non inserire nell'elenco di liquidazione, in modo discrezionale, tutte le domande che ritiene necessarie al fine di rientrare nei limiti di contributo, o di soddisfare eventuali ulteriori evenienze imposte dalla UE.

Tabella riepilogativa dei contributi zona 1

| N o | Lavori previsti | Importo contributo ad Ha | | | |
|--------|--|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Estirpo | Mancato reddito | Impianto | Tot |
| 1 | Estirpazione e reimpianto | 387,35 | 774,69 | 9.077,00 | 10.239,04 |
| 2 | Reimpianto con diritto di reimpianto aquisito mediante trasferimento | 0 | 0 | 9.077,00 | 9.077,00 |
| 3 | Reimpianto anticipato | 0 | 0 | 9.077,00 | 9.077,00 |
| 4 | reimpianto proveniente da estirpazione aziendale autorizzata ed effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione | 0 | 0 | 9.077,00 | 9.077,00 |
| 5 | Ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili | 0 | 0 | 3.229,34 | 3.229,34 |
| 6 | Adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto, alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale | 0 | 0 | 1.072,90 | 1.072,90 |
| 7 | Sovrainnesto | 0 | 0 | 2.582,28 | 2.582,28 |
| 8 | Estirpazione e reimpianto con realizzazione o ripristino di terrazzamenti | 1.162,00 | 3.881,00 | 13.268,25 | 18.311,25 |
| 9 | Reimpianto di vigneto con realizzazione o ripristino di terrazzamenti | 0 | 0 | 13.268,25 | 13.268,25 |
| 10 | Trasformazione dei sistemi di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot basso con capo a frutto inferiore a cm 100). | 0 | 1.944,97 | 1.260,33 | 3.205,30 |
| 11 | Reimpianto di vigneto con terrazzamento e forma di allevamento a pergola poggiante su sostegni in muratura in pietra di forma tronco conica nella provincia di Torino. | | | 35.000,00 | 35.000,00 |

6.2.2 Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla **zona 2**.

Sulla scorta dell'analisi dei costi di impianto di un vigneto illustrata al punto 2.2 del presente Piano Operativo, e dei vincoli Comunitari che permettono il riconoscimento della spesa fino ad un massimo del 50%, vengono fissati i seguenti contributi massimi:

9.077,00 Euro per ettaro il contributo massimo per l'impianto del vigneto,

3.881,00 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per il mancato reddito

1.162,00 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per costi di estirpazione.

Il contributo relativo alle perdite di reddito e quello relativo alle spese di estirpazione non sono concessi qualora il produttore:

- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto proveniente da estirpazione aziendale effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione.
- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento.

Qualora la messa in opera del vigneto renda necessaria il ripristino di muri a secco o ciglioni, il contributo ad ettaro per l'impianto di vigneto sarà di Euro 6.552,02 per la realizzazione del vigneto e Euro 4.191,25 per l'esecuzione di detti terrazzamenti.

Qualora il produttore si avvalga della opportunità di eseguire un reimpianto anticipato rispetto alla estirpazione, non viene concesso il contributo relativo alle perdite di reddito.

Nel caso si effettui la riconversione mediante sovrainnesto il contributo massimo erogabile è pari a 2.582,30 Euro ettaro.

L'intervento relativo all'adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale, prevede un contributo pari a 1.072,90 Euro ettaro.

Per gli interventi di ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili, il contributo è di Euro 3.229,34 per ettaro.

La trasformazione dei sistemi di allevamento da vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot con capo a frutto collocato ad un'altezza dal terreno inferiore a 100 cm) prevede la sostituzione e/o aumento dei fili, dei ceppi ed un contributo per il mancato reddito di anni uno: pertanto il contributo erogabile è pari a 3.205,30 Euro/ettaro.

Il limite massimo di spesa per domanda singola o collettiva è pari a 146.534,21 Euro rimodulabile con Delibera di Giunta.

Il contributo per ettaro medio regionale non potrà in alcun modo essere superiore a Euro 7.189,00 /ha, e a tale importo dovrà essere riportato. La Regione Piemonte si riserva la facoltà di non inserire nell'elenco di liquidazione, in modo discrezionale, tutte le domande che ritiene necessarie al fine di rientrare nei limiti di contributo, o di soddisfare eventuali ulteriori evenienze imposte dalla UE.

Tabella riepilogativa dei contributi zona 2

| N o | Lavori previsti | Importo contributo ad Ha | | | |
|--------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | Estirpo | Mancato reddito | Impianto | Tot |
| 1 | Estirpazione e reimpianto | 258,23 | 516,46 | 6.552,02 | 7.326,71 |
| 2 | Reimpianto con diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento | 0 | 0 | 6.552,02 | 6.552,02 |
| 3 | Reimpianto anticipato | 0 | 0 | 6.552,02 | 6.552,02 |
| 4 | reimpianto proveniente da estirpazione aziendale autorizzata ed effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione | 0 | 0 | 6.552,02 | 6.552,02 |
| 5 | Ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell'impianto, quali pali e fili | 0 | 0 | 3.229,34 | 3.229,34 |
| 6 | Adeguamento della piattaforma ampelografica del vigneto, alle necessità commerciali tramite la parziale sostituzione varietale | 0 | 0 | 1.072,90 | 1.072,90 |
| 7 | Sovrainnesto | 0 | 0 | 2.582,28 | 2.582,28 |
| 8 | Estirpazione e reimpianto con ripristino dei terrazzamenti esistenti | 258,23 | 516,46 | 10.743,27 | 11.517,96 |
| 9 | Reimpianto di vigneto con ripristino di terrazzamenti esistenti | | | 10.743,27 | 10.743,27 |
| 10 | Trasformazione dei sistemi di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot basso con capo a frutto inferiore a cm 100). | | 1.944,97 | 1.260,33 | 3.205,30 |

6.3 Pagamento contributo

Il contributo sarà erogato dall'AGEA, direttamente al beneficiario, secondo le modalità indicate dallo stesso in domanda.

I beneficiari collettivi e i beneficiari titolari di progetto obiettivo devono corrispondere ai singoli partecipanti al piano l'intero ammontare del contributo a loro spettante, conservando copia degli estremi di pagamento.

7. CONDIZIONI

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime, i singoli soggetti interessati (attuatori dell'intervento) devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito o in fase di trasferimento da altra azienda;

- essere in possesso di superficie vitata che il richiedente si impegna ad estirpare entro la seconda campagna successiva alla concessione del contributo;
- essere in possesso di un diritto di impianto attinto dalla riserva regionale;
- aver presentato o presentare all'atto della domanda di contributo per la ristrutturazione e la riconversione, la notifica di estirpo o la richiesta di sovrainnesto per le particelle oggetto del contributo

In ogni caso devono:

- essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti nel caso in cui possiedano una superficie vitata. Le superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (C.E.) n. 1493/1999 non possono essere oggetto di intervento;
- non aver percepito il premio di abbandono definitivo della viticoltura nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda;
- aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate secondo le modalità stabilite dalla Regione Piemonte.

8. SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Relativamente alle modalità di applicazione dettate dall'art. 15 del Reg. CE 1493/1999 viene previsto annualmente quanto di seguito indicato:

1. Le istanze di richiesta contributo, presentate sia dai beneficiari singoli che dai soggetti attuatori partecipanti ai piani collettivi, dovranno avere una superficie minima di vigneto ammessa a contributo pari a 3000 mq; tale superficie viene ridotta a mq 1000 qualora i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione ricadano nei comuni di cui alla zona 1.
2. la superficie massima oggetto di aiuto, per le richieste relative ai beneficiari singoli, è di 20 ettari. Annualmente le superfici massime oggetto di aiuto potranno essere modificate con Delibera di Giunta.
3. la superficie massima per i beneficiari collettivi è pari ad ettari 50.

Si ricorda che per gli interventi ricadenti nella zona 1 non è previsto alcun limite minimo di superficie risultante al termine della ristrutturazione. Questo in considerazione del fatto che il

Piemonte oltre ad aver subito un fortissimo calo delle superfici vitate, ha una forte parcellizzazione, e che le produzioni, spesso elevate qualitativamente, di piccole aziende costituiscono spesso una componente irrinunciabile della base produttiva di alcune cantine sociali.

Nel caso che il richiedente sia una società cooperativa di conduzione e qualora i soci non presentino domande individuali i limiti sopraccitati sono da moltiplicarsi per il numero dei soci.

9. PRIORITÀ E GRADUATORIA

Per la concessione dei benefici previsti dal presente piano si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili con l'osservanza dei seguenti criteri:

9.1 Criteri riferiti all'azienda

Devono essere posseduti nella campagna precedente la sottoscrizione della domanda, e quindi riferiti all'ultima dichiarazione di produzione.

- Rapporto tra superficie vitata D.O.C e superficie Vitata Totale Aziendale., e più precisamente il rapporto tra la somma delle caselle C5 e C3 e la casella C6 ($[C5+C3]/C6$) della dichiarazione vitivinicola di raccolta uve e produzione vinicola
 - Alta >80% punti 15
 - Media 40-80% punti 5
 - Bassa <40% punti 2
- Azienda che attua tecniche di produzione biologiche o azienda in fase di riconversione verso il biologico ai sensi del regolamento CE 2092/92 punti 10
- Aziende i cui vigneti oggetto dell'intervento sono ubicati in zona montana punti 10
- Aziende che adottano tecniche di produzione ecocompatibile misura A1 del Reg. CE 2078/92 o del Piano di Sviluppo Rurale punti 5
- Aziende che hanno acquistato diritti di reimpianto negli ultimi 5 anni (rispetto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda) punti 3

9.2 Criteri riferiti al beneficiario o attuatore dell'intervento

- Azienda agricola il cui titolare sia un giovane imprenditore agricolo a titolo principale con età compresa tra 18 e 40 anni o presenza di giovane coadiuvante familiare con età compresa tra 18 e 40 anni, punti 30

- Cooperative di conduzione la cui maggioranza dei soci abbia un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, punti 30
- Imprenditore agricolo a titolo principale punti 10

9.3 Criteri riferiti all'intervento

- Intervento effettuato con pagamento anticipato su cauzione, punti 20
- ricollocazione da area non idonea a produrre V.Q.P.R.D. ad area idonea, punti 15
- riconversione varietale di un vigneto non iscrivibile a V.Q.P.R.D. per renderlo idoneo all'iscrizione, punti 15
- trasformazione del sistema di allevamento da vegetazione non assurgente in sistemazione tradizionale, punti 15
- riconversione varietale tramite reimpianto, realizzazione di vigneto con terrazzamento e forma di allevamento a pergola poggiate su sostegni in muratura in pietra nella provincia di Torino, punti 15
- riconversione varietale tramite reimpianto, realizzazione di vigneto con terrazzamento, punti 10
- riconversione varietale per sovrainnesto, punti 5
- Sostituzione palatura e fili, punti 5
- Rimpiazzo viti, punti 2

In caso di interventi che comprendano differenti tipologie, il punteggio va riferito all'intervento che comporta la maggiore spesa prevista.

A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punteggi precedenti.

Le domande presentate dai beneficiari collettivi dovranno indicare solamente il punteggio complessivo; tale punteggio è il risultato ottenuto dalla somma dei punteggi complessivi dei singoli allegati diviso il numero dei richiedenti.

A parità di punteggio verranno attribuite le seguenti priorità: beneficiari collettivi, beneficiari singoli (in quest'ultimo caso verrà data la precedenza al richiedente più giovane).

10. SCADENZE

Le scadenze indicate nelle procedure, nelle istruttorie e nel monitoraggio si riferiscono al corrente anno d'applicazione del presente piano.

Per le eventuali annualità successive, le scadenze verranno ristabilite.

11. PROCEDURE

11.1 presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi, formulate secondo i modelli predisposti con proprio atto dalla Direzione Regionale Sviluppo Agricolo, devono essere presentate alle Province direttamente dagli interessati, oppure in forma organizzata. La presentazione di domande collettive deve essere distinta per ogni ambito provinciale.

La domanda è prodotta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale l'interessato dichiara, tra l'altro di essere a conoscenza delle condizioni, degli obblighi che assume.

Le Amministrazioni Provinciali con proprio atto determineranno la tempistica di presentazione delle domande.

Le Province decidono sulle domande da finanziare entro il 30 marzo c.a. inviando alla Regione Piemonte Direzione Sviluppo dell'Agricoltura, Settore Produzione Vegetali Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura, gli elenchi dei beneficiari e le relative fidejussioni così come elaborati dal programma Potenziale Viticolo.

Entro il 15 aprile, salvo proroga, la Regione Piemonte trasmetterà tali elenchi all'AGEA per il finanziamento.

11.2 documentazione da allegare alla domanda.

Le domande di ristrutturazione e riconversione vigneti dovranno essere corredate da copia dell'ultima "dichiarazione vitivinicola e produzione vino".

Nel caso di interventi di ripalatura, alla domanda deve essere allegata copia delle visure o dei certificati catastali o documentazione equipollente atta a definire la reale superficie vitata e la fotocopia della mappa catastale oppure la planimetria della mappa catastale redatta da un professionista iscritto all'albo, relativa agli appezzamenti oggetto dell'intervento.

Se la domanda contempla l'erogazione anticipata del beneficio all'istanza dovrà essere allegata copia della polizza fidejussoria debitamente validata dall'Istituto di emissione, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'AGEA.

A tale documentazione, per le domande presentate dalle società, deve essere aggiunto il certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. attestante la vigenza della società.

11.3 Pagamenti

Il pagamento del contributo può avvenire a collaudo e quindi successivamente alla realizzazione delle opere oppure in forma anticipata.

Nel caso in cui il beneficiario scelga il pagamento a collaudo, le opere ammesse a contributo devono essere ultimate entro il 20 marzo della campagna viticola a cui si riferisce la

domanda. I beneficiari, entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, devono far pervenire all'Amministrazione competente la richiesta di collaudo degli interventi realizzati.

Le spese ammissibili per il pagamento a collaudo sono specificate al paragrafo 2.2. del presente piano. Le spese extraziendali dovranno essere provate tramite presentazione della relativa fattura ed i lavori in economia tramite autocertificazione. Le spese possono essere riconosciute per un importo non superiore a quanto indicato per singola voce nel paragrafo 2.2. per un ammontare complessivo non superiore al 50% delle somme effettivamente spese ed entro i limiti di contributo previsti al paragrafo 6. Non sono ammesse al sostegno comunitario le spese effettuate prima dell'approvazione della domanda di ammissione al regime di aiuti e successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione degli interventi programmati

Il pagamento effettuato a collaudo avviene nel medesimo esercizio finanziario in cui è stata avanzata l'istanza di contributo. La gestione annuale delle disponibilità finanziarie erogate dalla Comunità Europea, non consente la "prenotazione" delle somme per le successive annualità: non è quindi possibile individuare i beneficiari del regime di aiuto in una annualità finanziaria e pagarle nelle annualità successive.

Nel caso il beneficiario scelga il pagamento anticipato dell'intero contributo, questi è concesso a condizione che:

Il pagamento anticipato del sostegno è concesso a condizione che:

- a. I lavori siano già iniziati e questi siano notificati alle Amministrazioni provinciali; A tal fine deve essere rilasciata una dichiarazione (contestuale alla presentazione dell'istanza) resa ai sensi del D.P.R. n°445/00 di inizio lavori avvenuto. Con il termine "inizio dei lavori" si intende avere intrapreso la preparazione del terreno e/o avere provveduto alla prenotazione, anche parziale, dei mezzi tecnici;
- b. La dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n°445/00, di cui al punto precedente dovrà riguardare l'assenza ulteriori aiuti riferiti alle stesse particelle oggetto di aiuto per la ristrutturazione.
- c. Il produttore abbia istituito una fidejussione, intestata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di importo pari al 120% del sostegno;
- d. Il richiedente si impegni a completare l'intervento specifico entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo.

Lo svincolo della cauzione (fidejussione) avverrà ad ultimazione dei lavori, (Reg. CE 315/03) salvo modifica della durata temporale dell'esigenza principale, (esecuzione delle opere finanziate) ai sensi del Reg. CE 1342/00, e dopo l'avvenuto collaudo degli stessi

Nel caso di versamento dell'aiuto su cauzione gli interessati debbono comunicare alle Province la conclusione dei lavori a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro 30gg. dall'ultimazione dei lavori. Il richiedente deve terminare i lavori entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo (Reg. CE 315/03), salvo modifica della durata temporale dell'esigenza principale, (esecuzione delle opere finanziate) ai sensi del Reg. CE 1342/00.

11.4 Fine Lavori

Il Regolamento CE 315/03, qualora il beneficio venga erogato su cauzione, dispone che i lavori debbano essere conclusi entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'aiuto.

11.5 Proroga Conclusione dei lavori causa lotta obbligatoria alla flavescenza dorata

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con D.M. n°32442 del 31 maggio 2000 ha decretato le misure obbligatorie per la lotta contro la fitopatia denominata Flavescenza Dorata (di seguito FD). Tra le misure obbligatorie vi è l'imposizione dell'eradicazione di ogni pianta che, all'interno delle aree dichiarate "focolaio", presenti sintomi sospetti della fitopatia. In caso di mancata applicazione della norma è prevista la denuncia all'autorità giudiziaria a norma dell'art.500 del codice penale.

Il servizio Fitosanitario della Regione Piemonte, reso competente dallo stesso D.M., ha negli anni espletato la necessaria attività di monitoraggio degli areali colpiti e di definizione delle "zone di insediamento" e delle zone "focolaio", nonché elaborato i protocolli di intervento e la necessaria attività divulgativa dello stesso.

Alcune peculiarità che contraddistinguono la FD, rendono questa avversità estremamente pericolosa e difficile da gestire. La fitopatia infatti, è in grado di rimanere latente, completamente immanifesta, per lunghi periodi (oltre due anni) pur essendo presente sulla pianta. Presenta inoltre un andamento epidemiologico che alterna fasi di relativo regresso a fasi di forte recrudescenza ed ancora utilizza quale agente vettore un insetto della famiglia dei cicadellidi la cui attitudine al volo gli consente di coprire, nell'arco della sua vita, distanze di alcuni chilometri.

Le caratteristiche ricordate hanno consentito alla fitopatia di invadere gran parte della superficie vitata piemontese, costituendo un serio pericolo per la redditività delle aziende colpite e per la stessa sopravvivenza del sistema viticolo collinare piemontese.

Il regime di aiuti fissato dalla CE con il 1493799 ed il 1227/00, è mantenuto ben distinto da qualsiasi intervento finanziario a sostegno delle misure di eradicazione e contenimento della fitopatia. Infatti tal fine sono attive le misure specifiche previste sia dal Piano di sviluppo Rurale (misura U) che dalla legge 388/00.

Le superfici interessate dalla fitopatia non possono e non devono ad alcun titolo rientrare tra le superfici beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione fino a quando specifici strumenti di intervento saranno operativi.

Ciò nondimeno la gestione del regime di aiuti fissato dal Reg. 1227/00 non può non tener conto della realtà cui il regime viene applicato.

Lo stesso successivo Reg. 1342/00 CE, alla considerazione n° 6 recita " Occorre tener conto dei vincoli climatici o sanitari per adeguare la durata dei piani di ristrutturazione e di riconversione quando l'aiuto è versato in anticipo" e dispone, modificando l'articolo 15 e 15/bis del 1227/00, che, la durata dell'"esigenza principale" può essere modificata dallo stato membro se: "a) *le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato Membro interessato;* b) *un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.*"

Le caratteristiche della FD prima ricordate, fanno sì che il viticoltore che abbia aderito al regime di aiuti, veda la situazione sanitaria dell'areale in cui insiste il vigneto oggetto di contributo cambiare nel volgere di pochi mesi. Interi Comuni prima completamente esenti dalla fitopatia, vedono successivamente riconoscere il proprio territorio come zona focolaio.

I protocolli di intervento elaborati per contrastare la fitopatia, ritengono prioritario non effettuare reimpianti o nuovi impianti in vicinanza di zone colpite da fitopatia, ed aspettare, che conformemente a quanto stabilito dal D.M. di lotta obbligatoria, che i vigneti colpiti vengano completamente eradicati. Parimenti esortano all'estrema cautela nell'acquisto delle barbatelle, accertandosi che queste siano di provenienza sicura e se possibile, termotrattate.

Tutte le evenienze appena menzionate, fanno sì che il soggetto aderente al piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, pur avendo iniziato i lavori (scasso o prenotazione dei mezzi tecnici), si trovi nella necessità di interrompere le operazioni di impianto per almeno due o tre anni (necessità derivata dalla ricordata e peculiare latenza della fitopatia il cui periodo di infezione immanifesta supera i due anni) per attendere la bonifica delle aree vicine al proprio vigneto, o in altri casi, la disponibilità di barbatelle termotrattate.

Il mancato recepimento delle considerazioni della Commissione Europea, in particolar modo, del ricordato punto 6 delle premesse al Reg. CE 1342/02, riferito ai vincoli sanitari, creerebbe una pesante contraddizione oltretutto con gli stessi fini del regime di aiuti istituito con il Reg. CE 1493/99, anche con gli obblighi del Decreto di lotta obbligatoria contro la FD, pregiudicando la stessa efficacia dei protocolli di prevenzione.

Occorre quindi consentire, ai sensi della lettera b) dell'articolo 15 e 15 bis del 1227/00 (emendato dal 1342/02) la modifica della durata dell'"esigenza principale" (di cui al Reg. CE 2220/85) stabilita al paragrafo 2 dello stesso articolo, prorogando il termine ultimo dei lavori fissato "entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'impianto"(Reg. CE 315/03 di modifica del paragrafo 2 del Reg, CE 1227/00) fino alla quarta campagna successiva alla concessione dell'impianto.

La proroga e da considerarsi attiva solo ed unicamente nei confronti dei soggetti beneficiari del regime di aiuto i cui vigneti ricadono nelle aree individuate dai servizi fitosanitari Regionali, tramite apposito atto Amministrativo, quali zone focolaio, insediamento, ed indenni particolarmente a rischio per la flavescenza dorata.

Le Determine di Delimitazione sono trasmesse al Ministero delle politiche Agricole e Forestali ed all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura.

Per quanto concerne il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Piemonte, per tutti i vigneti insistenti nei comuni individuati come "zone focolaio, di insediamento, e indenni particolarmente a rischio di FD, è modificato il periodo massimo entro il quale deve essere soddisfatta la "esigenza principale", ovvero l'effettuazione delle opere a contributo, portandolo fino alla quarta campagna successiva alla concessione dell'aiuto.

12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Provincia, ricevute le domande, provvede alla verifica della completezza formale e documentale delle domande, della sua conformità giuridica e degli obiettivi dell'intervento, nonché alla verifica del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

12.1 controlli e verifiche

La Provincia dovrà effettuare sopralluoghi tecnici sul campo, onde verificare l'effettiva sussistenza in capo al richiedente dei requisiti oggettivi e soggettivi nonché :

- o del rispetto degli impegni assunti;
- o della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente
- o di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto dal richiedente all'atto della domanda e quindi assunto dallo stesso

Il sopralluogo sarà effettuato prima dello svincolo della cauzione sul totale delle domande di contributo, così come previsto dal Regolamento CE 2729/2000 articolo 5.

La Provincia dovrà altresì verificare il rispetto della normativa fiscale in materia di giustificativi di spesa (fatture e/o documenti fiscali aventi forza probante equivalente), in merito ai beni e servizi extraziendali. I lavori in economia devono essere giustificati tramite autocertificazione.

Dovrà essere inoltre verificata la non cumulabilità tra i vari regimi di aiuti esistenti, ed in particolare con aiuti riferiti alla lotta alla flavescenza dorata (misura U PSR e L.388/00.

12.2 Controllo in loco per l'iscrizione agli albi DOC

In ossequio a quanto disposto dal Regolamento CE 2729/00 della Commissione del 14 dicembre 2000 ed alle misure applicative dell'O.C.M vitivinicolo emanate con delibera del 12 febbraio 2001 n.º 48-2240 della Regione Piemonte, il controllo in loco verrà effettuato per tutti i vigneti oggetto di iscrizione all'Albo D.O.C. e D.O.C.G..

Tale controllo dovrà comportare la verifica degli impegni assunti, della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente e di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto all'atto della domanda

12.3 Revoche e Variazioni

Il mancato rispetto degli impegni comporta l'escussione della fidejussione. Tuttavia, se dalla verifica effettuata risulta che tutte le misure indicate nella domanda di aiuto e che hanno beneficiato di un anticipo non sono state realizzate interamente ma che sono state realizzate su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure sulla totalità delle superfici.

Sono consentite, previa autorizzazione della Provincia competente per territorio, variazioni della particella oggetto dell'intervento. Non è possibile autorizzare variazioni in corso d'opera delle tipologie d'intervento.

12.4 Periodo di eleggibilità delle spese

Sono da considerarsi eleggibili tutte le spese sostenute dai soggetti attuatori a partire dall'approvazione della domanda del beneficiario, così come affermato dalla Commissione UE.

13 MONITORAGGIO

La Regione Piemonte effettua, nelle scadenze che verranno fissate, il monitoraggio del programma sia in termini di dati fisici che finanziari.

Tali indicatori saranno stabiliti successivamente dalla Regione in base alle richieste che perverranno dal Ministero delle Politiche Agricole ed dall'AGEA, comprenderanno comunque i dati necessari a garantire il non superamento della percentuale massima di aiuto consentita dal Regolamento CEE 1493/99, quali il numero di beneficiari, di superficie interessata e di importo erogato.

14. COMPETENZE

Si dà mandato alla Direzione Regionale Sviluppo dell'Agricoltura, attraverso l'Ufficio Sviluppo Vitivinicolo, affinché assuma con propri provvedimenti le procedure per l'applicazione operativa delle misure previste dal presente articolato.

La modulistica per la presentazione delle domande, e la composizione degli elenchi beneficiari da trasmettere all'AGEA sarà predisposta dall'Ufficio Sviluppo Vitivinicolo della Regione Piemonte ed approvata con Determina dirigenziale.

La modulistica dovrà garantire l'uniformità sul territorio regionale e dovrà tenere conto delle procedure informatiche già predisposte e delle loro necessarie integrazioni.

15. DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni indicate nelle misure applicative del O.C.M. emanate con delibera del 12 febbraio 2001 n.º 48-2240 della Regione Piemonte, ai fini della applicazione del presente piano si intende per:

Rinnovo normale del vigneto:

per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.

Richiedente:

azienda che realizza fisicamente l'intervento di ristrutturazione c/o riconversione c/o ricollocazione

Beneficiario:

persona fisica o giuridica che presenta la domanda per l'ottenimento del contributo pubblico, responsabile della programmazione fisica degli interventi, della realizzazione degli stessi, e degli adempimenti successivi ad essa connessi.

16. DOTAZIONE FINANZIARIA

Ad ogni esercizio finanziario, di durata annuale, il MIPAF assegnerà un importo finanziario ed una corrispondente superficie regionale da ristrutturare e riconvertire.